

STATUTO

**VALLE DELL'ANIENE -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A MUTUALITA'
PREVALENTE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LICENZA RM VIA ANTONIO
GRAMSCI 14

Numero REA: RM - 1265017

Codice fiscale: 10928711000

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-11-2010 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO		

<u>Art.1)</u> - E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991		
n.381 e dell'art.2512 del Codice Civile, una società Coopera-		
tiva sociale a mutualità prevalente denominata "VALLE DELL'A-		
NIENE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALEN-	Allegato "A" Raccolta 11478	
TE", disciplinata nell'ordine dalle norme di cui appresso,		
dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dal-		
le disposizioni legislative sulle società cooperative socia-		
li, da quelle sulle società cooperative a mutualità prevalen-		
te e, in quanto compatibili e consentito dall'art.2519 C.C.,		
da quelle sulle società a responsabilità limitata.		
<u>Art.2)</u> - La società ha sede in Licenza (RM), all'indirizzo ri-		
sultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro		
delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di		
attuazione del Codice Civile; il trasferimento della sede so-		
ciale nell'ambito territoriale del medesimo Comune, che potrà		
essere decisa dall'organo amministrativo, abilitato a tutte		
le conseguenti incombenze, non comporterà comunque modifica		
del presente statuto.		
<u>Art.3)</u> - La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre		
2050 (duemilacinquanta).		
<u>Art.4)</u> - La società, nel rispetto dei principi e del metodo		
della mutualità e senza fine speculativo, si propone di con-		
sentire, tramite la gestione in forma associata, continuità		
1		

	di occupazione lavorativa per i soci, nonché le migliori con-	
	dizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quanto	
	offerto dal libero mercato ed in particolare di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgi-	
	mento delle attività, di cui al successivo art.5, finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come	
	definite dall'art.4 della legge 8 novembre 1991 n.381.	
	Le persone svantaggiate di cui sopra devono costituire almeno	
	il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie	
	della Cooperativa stessa; agli effetti del computo della pre-	
	detta percentuale si fa riferimento al numero complessivo dei	
	lavoratori soci e non soci, esclusi i soci volontari.	
	La tutela dei soci lavoratori è esercitata dalla Società e	
	dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi	
	in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.	
	Su deliberazione dell'organo amministrativo, la Società potrà	
	aderire alle Associazioni Nazionali di categoria ed alle re-	
	lative Associazioni Territoriali, nonché ad altri organismi	
	economici o sindacali che si propongono iniziative di atti-	
	vità mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servi-	
	zio.	
	La Società può svolgere la propria attività anche con i terzi.	
	<u>Art.5)-</u> In relazione a quanto sopra e tenuto conto dei requi-	
	2	

	siti dei soci e del loro interesse alla partecipazione ai	
	vantaggi mutualistici, con la prevalente opera dei soci stes-	
	si ed attraverso il lavoro da essi conferito, la Cooperativa,	
	<u>nei limiti inderogabili previsti dalla normativa vigente, ha</u>	
	per oggetto:	
	- manutenzione del verde pubblico e privato di aree urbane ed	
	extraurbane;	
	- tutela del patrimonio naturalistico, ambientale, difesa e	
	vigilanza igienico-ecologica dell'inquinamento dell'aria,	
	della flora e della fauna, compreso il patrimonio ittico, con	
	gestione e controllo dei depuratori, raccolta e trasporto di	
	liquami;	
	- raccolta rifiuti differenziati, speciali, solidi urbani e	
	relativa trasformazione;	
	- pulitura e manutenzione delle sponde di fiumi e laghi pub-	
	blici e privati, bonifica di corsi d'acqua e di discariche a-	
	busive;	
	- gestione impresa di pulizia, disinfezione, disinfestazione,	
	derattizzazione e sanificazione di edifici privati e pubblici;	
	- pubblicazione di guide fotografiche, itinerari sacri e na-	
	turalistici, agiografie dei Santi locali, versi, litanie,	
	preghiere, dialetto, recupero e restauro dei testi antichi;	
	- valorizzazione dei prodotti locali e regionali e di prodot-	
	ti di agricoltura biologica;	
	- commercio di prodotti autorizzati in agricoltura biologica,	
	3	

	per la concimazione del terreno, nonché contro forme parassi-	
	tarie e malattie ai sensi del regolamento CEE n.2092/91 alle-	
	gato II parti A e B ed allegato VI parti A, B e C;	
	- lavorazione, produzione, conservazione e commercializzazio-	
	ne di prodotti della cooperativa e non, come pane, pasta,	
	pizza, dolci, confetture, etc.;	
	- zootecnia di ogni specie e relativi allevamenti;	
	- commercializzazione di polli, suini, conigli, ovini, bovini	
	struzzi e raccolta di uova;	
	- raccolta, trasformazione ed imbottigliamento di olio e vino;	
	- trasformazione e pastorizzazione di latte e derivati, anche	
	con ritiro di prodotti di aziende agricole locali e non;	
	- servizi al turismo, come organizzazione di pellegrinaggi,	
	gite, escursioni, centro informazioni turistiche locali;	
	- gestione e conduzione di pubblici esercizi (bar, ristoran-	
	ti, pizzerie, enoteche, trattorie, osterie con cucina);	
	- coltivazione e ritiro anche da terzi di prodotti ortofrut-	
	ticoli, piante e fiori a ciclo aperto, sia annuario che plu-	
	riennale (serre, vivai), comprese culture macrobiotiche ed	
	erboristiche e raccolta di erbe medicinali;	
	- attività agrituristiche per la valorizzazione e la tutela	
	dell'ambiente rurale;	
	- recupero e restauro di ville, rocche, castelli e casali ru-	
	rali;	
	- organizzazione e gestione di feste popolari, sagre e rasse-	
	4	

	gne di ogni genere;	
	- organizzazione e gestione di corsi di formazione professio-	
	nale, congressi, seminari e convegni;	
	- valorizzazione dell'aspetto turistico di tutto il territo-	
	rio in tutte le sue forme, con attivazione di appositi spor-	
	telli, agenzie, guide turistiche e visite guidate;	
	- organizzazione di viaggi e relative aree attrezzate, tipo	
	ostelli, sedi di accoglienza, campeggi, alberghi, ristoranti,	
	mense, bar, catering ed altre attività commerciali;	
	- organizzazione di spettacoli ricreativi e musicali;	
	- organizzazione di corsi in lingua straniera, con eventuali	
	scambi alla pari con paesi C.E.E.;	
	- servizi fotografici in genere;	
	- valorizzazione del patrimonio culturale archeologico e mo-	
	numentale esistente, risanamento dei centri storici;	
	- recupero della tradizione e della cultura contadina;	
	- valorizzazione del patrimonio archivistico e libraio, ge-	
	stione di biblioteche, musei ed archivi storici;	
	- pubblicazione e commercializzazione di giornali, libri, au-	
	diovisivi, opuscoli e guide;	
	- studio grafica pubblicitaria;	
	- allestimento di mostre, musei, archivi e biblioteche;	
	- esposizioni di libri, quadri, fotografie, etc.;	
	- organizzazione di mostre e fiere per la commercializzazione	
	di oggetti artigianali;	
	5	

	- lavorazione e trasformazione di legno, vetro, rame, ferro,	
	paglia, ceramica e tessuto;	
	- lavori tipografici di ogni genere, compresi restauro e ri-	
	legatoria;	
	- gestione di autolavaggi;	
	- gestione in proprio e per conto di terzi di mense per comu-	
	nità, scuole, ospedali e fabbriche;	
	- servizio lavanderia anche industriale;	
	- pulizia e manutenzione di strutture pubbliche e private,	
	con interventi di edilizia ed impiantistica generale;	
	- noleggio di automezzi e scuolabus;	
	- servizi di traslochi e facchinaggio;	
	- gestione di impianti sportivi;	
	- servizi di elaborazione dei dati informatici, dattiloscrit-	
	tura, stenotipia, verbalizzazione computerizzata;	
	- realizzazione di pagine e siti web al fine di svolgere at-	
	tività di informazione di uno o più dei campi suddetti;	
	- noleggio, vendita ed assistenza di software e hardware;	
	- servizi pubblici in appalto ed in concessione, quali, ad e-	
	sempio, lettura contatori, affissioni, etc..	
	Le attività produttive sopra elencate saranno svolte in modo	
	coordinato e funzionale.	
	Nel rispetto delle inderogabili norme di legge, allo scopo di	
	conseguire l'oggetto sociale e quindi in funzione strumentale	
	e non prevalente, la società potrà inoltre compiere tutte le	
	6	

	operazioni finanziarie, bancarie (compresa la stipulazione di	
	mutui edilizi e fondiari), industriali e commerciali, sia mo-	
	biliari che immobiliari, utili e necessarie al conseguimento	
	dell'oggetto sociale, assumere interessenze, quote e parteci-	
	pazioni in altre società, ditte, cooperative e consorzi aven-	
	ti oggetto simile od affine al proprio, purchè con esclusione	
	del fine del collocamento, nonché prestare fideiussioni e ga-	
	ranzie reali o personali, anche a favore di terzi.	
	Restano espressamente escluse tutte le attività vietate dalla	
	legge o da questa espressamente riservate a diversi tipi di	
	società.	
	La Società potrà beneficiare di tutte le agevolazioni di ca-	
	rattere finanziario, fiscale, assicurativo e previdenziale	
	previste da leggi europee, nazionali e regionali.	
	Potranno essere altresì costituiti fondi per lo sviluppo tec-	
	nologico o per la ristrutturazione od il potenziamento azien-	
	dale, nonché adottate procedure di programmazione pluriennali	
	finalizzate allo sviluppo od all'ammodernamento aziendale.	
	<u>Art.6)-</u> Il patrimonio della società è costituito:	
	a)- dal capitale sociale, che è variabile ed è rappresentato	
	da quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore,	
	nè superiore ai limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge;	
	b)- dalla riserva legale;	
	c)- da eventuali ulteriori riserve costituite dall'assemblea	
	o previste dalla legge;	
	7	

	d)- da qualunque bene pervenisse a qualsiasi titolo alla so-	
	cietà cooperativa per essere impiegato al fine del raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con	
	il suo patrimonio.	
	<u>Art.7)-</u> Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, su ri-	
	chiesta dell'organo amministrativo, la società potrà ottenere	
	dai soci, stimolandone lo spirito di previdenza e risparmio,	
	nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla legge in mate-	
	ria di raccolta del risparmio, finanziamenti volontari con o	
	senza obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto futuro	
	aumento di capitale, tutti facoltativi, i quali, salva diver-	
	sa volontà delle parti, non saranno produttivi di interessi.	
	<u>Art.8)-</u> Il numero dei soci è variabile e non potrà essere in-	
	feriore al minimo stabilito dalla legge.	
	Se il numero dei soci scendesse al disotto del predetto limi-	
	te, esso dovrà essere integrato nel termine massimo di un an-	
	no, trascorso infruttuosamente il quale la società si scio-	
	glierà e dovrà essere posta in liquidazione; nel caso in cui	
	invece i soci cooperatori diventassero venti o più e l'attivo	
	dello stato patrimoniale superasse Euro 1.000.000,00 (unmi-	
	lione) o quel diverso limite in futuro fissato dalla legge,	
	dovrà essere tempestivamente convocata l'assemblea dei soci,	
	onde deliberare che, per quanto non diversamente disciplina-	
	to, trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposi-	
	8	

	zioni in materia di società per azioni e conseguentemente mo-	
	dificare il presente statuto.	
	<u>Art.9)</u> - Possono essere soci le persone fisiche maggiorenni,	
	in possesso di requisiti professionali o di esperienze tali	
	da poter svolgere l'attività oggetto della Cooperativa, i	
	quali, non avendo interessi contrastanti con quelli della Co-	
	operativa stessa, intendono perseguirne gli scopi, parteci-	
	pando alle attività sociali.	
	Non possono in ogni caso divenire soci cooperatori quanti e-	
	sercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, im-	
	prese in concorrenza con quella esercitata dalla Cooperativa.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche, enti pubblici	
	e privati ed associazioni non riconosciute, nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	delle Cooperative sociali. L'ammissione delle persone giuri-	
	diche, degli enti pubblici e privati e delle associazioni non	
	riconosciute è però subordinata al raggiungimento del numero	
	minimo di soci di cui all'art. 2522-primo comma del Codice	
	Civile.	
	<u>Art.10)</u> - I soci si dividono nelle seguenti categorie:	
	<u>a)- soci cooperatori</u> , che esercitano arti o mestieri attinen-	
	ti alla natura dell'impresa esercitata dalla Società e che	
	con la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e spe-	
	cializzazione possono partecipare direttamente ai lavori del-	
	l'impresa e collaborare attivamente al raggiungimento dei fi-	
	9	

	ni sociali.	
	L'attività dei soci costituisce adempimento del contratto so-	
	ciale; essi pertanto hanno diritto per i loro conferimenti di	
	lavoro ad un compenso, che deve essere proporzionale alla	
	quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto, sulla	
	base dell'apposito regolamento approvato con il consenso di	
	tutti i soci ed in relazione al risultato economico dell'e-	
	sercizio. Ai soci tuttavia potrà competere un maggior compen-	
	so nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme di legge.	
	Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione - o	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo -	
	un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordi-	
	nata od autonoma od in qualsiasi altra forma, con cui contri-	
	buisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma	
	derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale	
	e tutti gli altri effetti giuridici previsti dalla legge,	
	nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio la-	
	voratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.	
	Si applica in ogni caso la legge n.142 del 3 aprile 2001.	
	Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della Società;	
	b)- <u>soci sovventori</u> , che apportano capitale finanziario non	
	remunerato alla cooperativa e la cui presenza è interamente	
	10	

	disciplinata da quanto stabilito nell'art.4 della legge 31	
	gennaio 1992 n.59 e successive modificazioni;	
	c)- <u>soci volontari</u> , che prestano la loro attività a titolo di	
	volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici	
	obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche	
	indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Essi	
	non possono superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindica-	
	te.	
	Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai	
	sensi dell'art.2527-terzo comma C.C., i soggetti che all'atto	
	dell'ammissione abbiano manifestato interesse alla formazio-	
	ne, ovvero all'inserimento nell'impresa. La permanenza nelle	
	categorie speciali prevede l'assunzione di un'obbligazione	
	lavorativa correlata al grado di formazione o di inserimento	
	raggiunto ed il diritto di partecipazione all'assemblea dei	
	soci senza diritto di voto. Al termine di un periodo di tempo	
	comunque non superiore a cinque anni, i soci appartenenti al-	
	le categorie speciali vengono ammessi a godere dei diritti	
	spettanti agli altri soci cooperatori.	
	<u>Art.11)</u> - Le partecipazioni dei soci cooperatori non possono	
	essere cedute, nè sottoposte a pegno o ad altro vincolo con	
	effetto verso la cooperativa senza la preventiva autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo.	
	11	

	Il socio che intende sottoporre a pegno o vincolo o comunque	
	trasferire, in tutto od in parte, la propria quota deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ri-	
	cevimiento della richiesta; decorso infruttuosamente tale ter-	
	mine, il socio è libero di sottoporre a pegno o vincolo o	
	trasferire la propria partecipazione.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione al Tribunale.	
	<u>Art.12)</u> - Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro	
	rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.	
	<u>Art.13)</u> - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo, contenente:	
	a) - cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cit-	
	tadinanza e codice fiscale (se persona fisica), ovvero ragio-	
	ne o denominazione sociale, sede sociale, luogo e data di co-	
	stituzione e codice fiscale (se società od ente);	
	b) - le specifiche competenze possedute e l'indicazione della	
	categoria a cui chiede di essere iscritto;	
	c) - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	d) - la dichiarazione di volersi incondizionatamente attenere	
	alle norme contenute nel presente statuto, ai regolamenti ed	
	12	

	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e)- ogni altra notizia richiesta dall'organo amministrativo.	
	Il richiedente è responsabile per tutto quanto dichiarato	
	nella domanda di ammissione, non essendo l'organo amministra-	
	tivo obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette	
	dichiarazioni.	
	<u>Art.14)-</u> Sull'accoglimento o meno della domanda di ammissione	
	decide l'organo amministrativo.	
	La delibera di ammissione dev'essere comunicata all'interes-	
	sato ed annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro	
	dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla, unitamente alla relativa motivazione, agli inte-	
	ressati, i quali potranno, nei novanta giorni successivi alla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda di am-	
	missione si pronunci l'assemblea; questa, se non appositamen-	
	te convocata, si pronuncerà in occasione della sua successiva	
	riunione.	
	Nella relazione al bilancio, l'organo amministrativo illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	<u>Art.15)-</u> I soci sono obbligati:	
	a)- al versamento della quota sottoscritta e del sovrapprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approva-	
	13	

	zione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;	
	b)- ad osservare le norme del presente statuto, nonché le de-	
	libere assunte dagli organi sociali e gli eventuali regola-	
	menti interni;	
	c)- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, pre-	
	stando la loro opera, in relazione alle capacità professiona-	
	li possedute, ovunque l'interesse obiettivo della società lo	
	richieda, nelle forme e nei modi stabiliti dal presente sta-	
	tuto e dalle delibere assunte dagli organi sociali.	
	Il socio che non esegua, in tutto od in parte, il pagamento	
	delle quote sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo entro	
	dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'or-	
	gano amministrativo relativa all'accettazione della domanda	
	può, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo,	
	essere escluso ai sensi del successivo art.20.	
	<u>Art.16)-</u> Il socio che non ottemperi in tutto od in parte a	
	quanto stabilito dal presente statuto, dai regolamenti inter-	
	ni e/o dalle disposizioni impartite dagli organi sociali ri-	
	sponderà anche per i danni eventualmente provocati.	
	<u>Art.17)-</u> La qualità di socio si perde per morte, recesso od	
	esclusione.	
	<u>Art.18)-</u> In caso di morte, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto ad ottenere la liquidazione della quota	
	già a lui spettante, oppure possono chiedere di subentrare	
	nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requi-	
	14	

	siti previsti per l'ammissione; l'accertamento del possesso	
	di tali requisiti è sancito con delibera dell'organo ammini-	
	strativo con le modalità previste in materia di ammissione di	
	nuovi soci.	
	In caso di pluralità di aventi diritto a subentrare nella	
	partecipazione del socio defunto, essi dovranno nominare un	
	rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la	
	Società consenta la divisione.	
	<u>Art.19</u>)- Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recede-	
	re il socio cooperatore:	
	a) - che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) - che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali;	
	c) - che abbia raggiunto il sessantesimo anno di età.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società od anche "brevi manu"; spetta all'organo	
	amministrativo constatare, nei sessanta giorni successivi al-	
	la ricezione, se ricorrano o meno i presupposti che legitti-	
	mano il recesso e dell'esito di tale constatazione dovrà es-	
	sere data immediata comunicazione al socio; nel caso l'organo	
	amministrativo avesse ritenuto l'insussistenza di tali pre-	
	supposti, il socio potrà, nei successivi sessanta giorni dal	
	ricevimento della relativa comunicazione, proporre opposizio-	
	ne innanzi al Tribunale.	
	15	

	Il recesso ha effetto, per quanto concerne il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della dichiarazione di recesso; per quanto invece attiene ai	
	rapporti mutualistici tra socio e Società, il recesso ha ef-	
	fetto con la chiusura dell'esercizio in corso, a meno che non	
	sia comunicato nei tre mesi precedenti la chiusura di tale e-	
	sercizio, nel qual caso ha effetto con la chiusura dell'eser-	
	cizio successivo.	
	<u>Art.20)</u> - Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, può	
	dall'organo amministrativo essere escluso il socio:	
	a) - che sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che de-	
	rivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti	
	interni o dal rapporto mutualistico;	
	b) - che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	
	c) - che non abbia mai avuto od abbia perduto i requisiti pre-	
	visti per la partecipazione alla Società, ovvero che non si	
	trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali;	
	d) - che prenda parte ad imprese identiche od affini con quel-	
	la della Cooperativa.	
	Nei casi indicati dalle lettere a), b) e d), il socio inadem-	
	piante dovrà essere invitato, a mezzo lettera raccomandata od	
	anche "brevi manu", a regolare la propria posizione e l'e-	
	sclusione avrà luogo solo trascorso un mese da detto invito e	
	16	

	semprechè perduri l'inadempienza.	
	<u>Art.21)-</u> Le deliberazioni adottate in materia di esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno od anche "brevi manu"; contro	
	tali delibere gli interessati possono proporre opposizione al	
	Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	<u>Art.22)-</u> Agli eredi o legatari del socio defunto, nonché al	
	socio receduto od escluso spetta la liquidazione della quota	
	sociale sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono	
	verificati la morte, il recesso o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio.	
	In ogni caso il socio receduto od escluso e gli eredi o lega-	
	tari del socio defunto rispondono, a norma dell'art.2536 del	
	Codice Civile, per il pagamento dei conferimenti non versati	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la	
	morte si sono verificati e, in caso di insolvenza della So-	
	cietà manifestatasi entro l'anno dallo scioglimento del rap-	
	porto sociale, nei limiti di quanto ricevuto per la liquida-	
	zione della quota.	
	<u>Art.23)-</u> L'assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche	
	fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, con lettera rac-	
	comandata, fax (purchè confermato) o con qualsiasi altro mez-	
	zo idoneo ad assicurare la tempestività della comunicazione e	
	la prova della relativa ricezione, da inviarsi ai soci almeno	
	17	

	otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assem-	
	blea può essere convocata anche mediante posta elettronica	
	con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data	
	fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica	
	comunicato alla società ed annotato nel libro soci ed in tal	
	caso il Presidente dell'assemblea verificherà, mediante elen-	
	co fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider),	
	che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste	
	all'ordine del giorno, nonché la data, l'ora ed il luogo del-	
	l'eventuale seconda convocazione, che non potrà avere luogo	
	nello stesso giorno fissato per la prima.	
	<u>Art.24)</u> - In ogni caso le assemblee saranno regolarmente co-	
	stituite, anche senza l'espletamento preventivo delle forma-	
	lità di convocazione di cui al precedente art.23, qualora	
	siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di	
	voto, siano intervenuti (o risultino informati) l'organo am-	
	ministrativo ed il Collegio Sindacale, quest'ultimo qualora	
	esistente e nessuno si opponga alla trattazione degli argo-	
	menti posti all'ordine del giorno. Al fine di verificare la	
	validità dell'assemblea totalitaria in caso di assenza di am-	
	ministratori e sindaci, questi dovranno rilasciare un'apposi-	
	ta dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della so-	
	cietà, nella quale dichiarino di essere stati informati su	
	18	

	tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non es-	
	sersi opposti alla trattazione degli stessi.	
	<u>Art.25)-</u> L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo	
	almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, per trattare gli argomenti	
	che, a norma dell'art.2364 del Codice Civile, sono di sua	
	competenza.	
	Inoltre l'assemblea può sempre essere convocata quante volte	
	l'organo amministrativo lo ritenga utile alla gestione socia-	
	le, nonchè per trattare gli argomenti che la legge attribui-	
	sce alla sua competenza, oppure quando ne sia fatta domanda	
	da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei	
	voti spettanti a tutti i soci che hanno diritto di voto in	
	assemblea, oppure dal Collegio Sindacale con l'indicazione	
	degli oggetti da trattare.	
	<u>Art.26)-</u> Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che ri-	
	sultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni	
	e che non siano in mora nei versamenti delle quote sotto-	
	scritte.	
	Ciascun socio, eccezion fatta per i soci sovventori di cui	
	appresso, ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammon-	
	tare della quota posseduta.	
	Ai soci sovventori sono attribuiti i seguenti voti:	
	- un voto per conferimento fino ad Euro 500,00 (cinquecento);	
	- due voti per conferimento superiore ad Euro 500,00 (cinque-	
	19	

	cento) fino ad Euro 1.500,00 (millecinquecento);	
	- tre voti per conferimento superiore ad Euro 1.500,00 (mil-	
	lecinqeento) fino ad Euro 3.000,00 (tremila);	
	- quattro voti per conferimento superiore ad Euro 3.000,00	
	(tremila) fino ad Euro 4.000,00 (quattromila);	
	- cinque voti per conferimento superiore ad Euro 4.000,00	
	(quattromila).	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso	
	superare un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci	
	presenti, ovvero rappresentati in ciascuna assemblea.	
	<u>Art.27)</u> - I soci che per qualsiasi motivo non possono interve-	
	nire personalmente all'assemblea hanno facoltà, alle condi-	
	zioni previste dalla legge, di farvisi rappresentare da altro	
	socio mediante delega scritta da conservarsi in atti della	
	Società; ciascun socio può rappresentare al massimo altri due	
	soci.	
	<u>Art.28)</u> - L'assemblea è regolarmente costituita, in prima con-	
	vocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci	
	aventi diritto ad un numero di voti superiore alla metà dei	
	voti complessivi e, in seconda convocazione, qualunque sia il	
	numero dei soci presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei	
	voti dei soci presenti e/o rappresentati alle adunanze.	
	<u>Art.29)</u> - In caso di modificazioni del presente statuto e di	
	decisioni relative al compimento di operazioni che comportino	
	20	

	una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato	
	nello statuto od una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci, l'assemblea delibera anche in seconda convocazione con	
	il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà	
	del capitale sociale. In tali casi il verbale dell'assemblea	
	deve essere redatto da un notaio.	
	Restano comunque salve le disposizioni di legge che, per par-	
	ticolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.	
	<u>Art.30)</u> - Le modalità delle votazioni saranno stabilite dal-	
	l'assemblea. Le votazioni sono sempre palesi.	
	<u>Art.31)</u> - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o	
	dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di	
	loro assenza od impedimento, da altra persona scelta dall'as-	
	semblea seduta stante.	
	L'assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina	
	del Segretario, che può anche essere un non socio.	
	Le deliberazioni devono constare da un verbale sottoscritto	
	dal Presidente e dal Segretario o da un notaio.	
	<u>Art.32)</u> - La Società è amministrata da un Consiglio di Ammini-	
	strazione composto da tre a sette membri, ovvero da un Ammi-	
	nistratore Unico, i cui componenti, eletti dall'assemblea,	
	che ne determina il numero, sono scelti per la maggioranza	
	fra i soci cooperatori.	
	L'organo amministrativo dura in carica a tempo indeterminato,	
	salve revoca o dimissioni ed i suoi membri sono rieleggibili.	
	21	

	<u>Art.33)-</u> Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione,	
	salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche	
	stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza; gli	
	amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenu-	
	te per l'esercizio delle loro funzioni.	
	<u>Art.34)-</u> Il Consiglio di Amministrazione, ad ogni sua rinno-	
	vazione, nominerà tra i suoi membri il Presidente ed even-	
	tualmente un vice-Presidente ed un Amministratore Delegato;	
	potrà essere anche nominato, per la redazione dei verbali, un	
	Segretario anche estraneo al Consiglio.	
	In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le	
	sue mansioni spettano al Vice-Presidente.	
	<u>Art.35)-</u> Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa	
	venga a mancare uno dei consiglieri, si intenderà decaduto	
	l'intero Consiglio ed il Presidente o il consigliere più an-	
	ziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea per il	
	rinnovo dell'intero Consiglio.	
	<u>Art.36)-</u> Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Pre-	
	sidente o da chi lo sostituisce, sia nella sede sociale che	
	altrove, purchè in Italia, tutte le volte che lo riterrà uti-	
	le, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri.	
	Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od	
	impedimento, da chi ne fa le veci.	
	La convocazione del Consiglio è fatta a mezzo di lettera rac-	
	22	

	comandata, fax, E-mail o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la tempestività della comunicazione e la prova	
	della relativa ricezione, da inviare non meno di cinque gior-	
	ni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, anche a mezzo	
	di telegramma in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	<u>Art.37)-</u> Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno	
	la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.	
	Le votazioni sono sempre palesi.	
	A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si pro-	
	cede ad una nuova votazione; nel caso permanga la parità pre-	
	vale la parte a cui è stato dato il voto dal Presidente.	
	Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposi-	
	to registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della	
	riunione e dal Segretario.	
	<u>Art.38)-</u> Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Ammini-	
	stratore Unico, se nominato, è investito dei più ampi poteri	
	per la gestione della Società; esso può deliberare, pertanto,	
	su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto so-	
	ciale e che non siano stati riservati dalla legge e dal pre-	
	sente statuto alla decisione dei soci.	
	Può deliberare l'adesione della Cooperativa a Consorzi o ad	
	organismi federativi e consortili, la cui azione possa torna-	
	23	

	re utile al perseguimento degli scopi della Cooperativa,	
	nonchè concedere, postergare o cancellare ipoteche o compro-	
	mettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controver-	
	sie riguardanti la società, accendere ed estinguere conti	
	correnti, effettuare tutte le operazioni bancarie e di credi-	
	to, anche per affidamenti allo scoperto.	
	<u>Art.39)</u> - Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle	
	vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare di	
	quanto prescritto dall'art.2544 Codice Civile, può delegare	
	parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi mem-	
	bri, oppure ad un comitato esecutivo, la cui composizione e	
	le cui attribuzioni saranno fissate dallo stesso Consiglio od	
	anche dall'assemblea.	
	L'organo amministrativo può nominare il Direttore Tecnico e	
	comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la compo-	
	sizione, le mansioni ed eventualmente i compensi, se non sta-	
	biliti dall'assemblea con apposito regolamento.	
	<u>Art.40)</u> - La firma e la rappresentanza sociale spettano al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua	
	assenza od impedimento, al vice-Presidente, se nominato, e in	
	mancaza od in assenza di questi, ad un Consigliere designato	
	dal Consiglio, ovvero all'Amministratore Unico nominato.	
	Gli stessi rappresentano la società cooperativa in giudizio	
	con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed	
	amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per	
	24	

	giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo	
	avvocati e procuratori alle liti.	
	L'organo amministrativo, nei limiti delle disposizioni di	
	legge in materia, avrà pure la facoltà di nominare procurato-	
	ri speciali per singoli atti e contratti o per determinate	
	categorie di atti e contratti.	
	<u>Art.41)</u> - La Società può nominare il Collegio Sindacale od il	
	revisore.	
	<u>Art.42)</u> - Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vi-	
	gilanza, che dovrà essere nominato qualora ricorrano le con-	
	dizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto de-	
	gli artt.2543 e 2477 Codice Civile.	
	Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre	
	membri effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti a	
	norma di legge, eletti dall'assemblea anche tra i non soci.	
	I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibi-	
	li.	
	Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della so-	
	cietà, vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto ed	
	effettua il controllo contabile, accertando la regolare tenu-	
	ta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio	
	e del conto economico alle risultanze dei libri e delle	
	scritture previste a norma di legge.	
	I Sindaci hanno infine gli obblighi ed i doveri stabiliti	
	dalla legge.	
	25	

	<u>Art.43)-</u> Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuo-	
	ri dei casi di obbligatorietà dello stesso, la Società nomini	
	per il controllo contabile un revisore, questi dev'essere i-	
	scritto al relativo Registro.	
	Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stes-	
	so in materia di società per azioni.	
	<u>Art.44)-</u> L'esercizio sociale va dal 1^ (primo) gennaio al 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede	
	alla redazione del bilancio sociale secondo i criteri stabi-	
	liti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione en-	
	tro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Gli Amministratori ed i Sindaci, questi ultimi qualora nomi-	
	nati, debbono, nelle relazioni previste dagli artt.2428 e	
	2429 Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mu-	
	tualistico, il tutto ai sensi dell'art.2545 Codice Civile.	
	<u>Art.45)-</u> L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni,	
	in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei tratta-	
	menti economici complessivi spettanti ai soci prestatori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici, nel rispetto	
	del principio di parità di trattamento previsto dall'art.2516	
	Codice Civile.	
	<u>Art.46)-</u> Gli utili netti annuali saranno così destinati:	
	26	

	a)- non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale;	
	b)- una quota, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione;	
	c)- la restante parte secondo quanto determinato dall'assem-	
	blea nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2545-quater	
	e quinquies del Codice Civile.	
	Considerata la particolare natura dell'oggetto sociale, nel	
	massimo ossequio al primo requisito di cui alla lettera a)	
	dell'art.26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e succes-	
	sive modificazioni, ai soci potrà essere assegnato un divi-	
	dendo in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di 2,5 (due virgola cinque)	
	punti rispetto al capitale effettivamente versato.	
	<u>Art.47)</u> - In caso di scioglimento della società, l'assemblea,	
	ai sensi dell'art.2545-duodecies Codice Civile, determinerà	
	le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquida-	
	tori, stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme	
	inderogabili di legge.	
	L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere de-	
	voluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio	
	1992 n.59.	
	27	

	<u>Art.48)-</u> I rapporti tra società e soci potranno essere disci-	
	plinati da uno o più regolamenti interni, che determineranno	
	i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra società e soci, da predisporre da parte del-	
	l'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea con le	
	maggioranze previste per le assemblee di cui al precedente	
	art.29; la Società sarà comunque obbligata al rispetto del	
	principio di parità di trattamento previsto dall'art.2516 Co-	
	dice Civile.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti i poteri	
	del direttore tecnico e del comitato esecutivo, se nominati,	
	l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se costi-	
	tuiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei di-	
	pendenti della società.	
	<u>Art.49)-</u> E' fatto divieto alla società cooperativa, ai sensi	
	dell'art.2514 Codice Civile:	
	a)- di distribuire dividendi in misura superiore all'interes-	
	se massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5	
	(due virgola cinque) punti rispetto al capitale effettivamen-	
	te versato;	
	b)- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 (due)	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c)- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	<u>Art.50)-</u> Le clausole mutualistiche di cui sopra sono indero-	
	28	

30 di 30